AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DEL REGIO ESERCITO

# Art. 105

## ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 26 LUGLIO 1939, N. 1131

In via eccezionale, possono essere promossi colonnelli, nei ruoli di mobilitazione, i tenenti colonnelli che abbiano di mostrato di possedere, in misura eminente, tutte le qualita' di carattere, di cultura generale e particolare che si richiedono per il disimpegno delle funzioni di colonnello in detto ruolo.

Tali promozioni seguono la procedura di cui all'articolo 94 e possono effettuarsi solo per i tenenti colonnelli compresi nel primo terzo del ruolo.

L'ufficiale promosso come sopra e' detto copre la prima vacanza che si formi nel grado superiore, fermo restando il numero delle vacanze previsto, dalle annesse tabelle, per detto grado.

Versione in vigore dal 16 giugno 1934, non più in vigore dal 1 luglio 1937 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Avanzamento degli ufficiali del Regio esercito |
| Estremi | Legge 7 giugno 1934, n. 899 |
| Parte | II — Dell'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo |
| Titolo | XII — Degli ufficiali dei ruoli di mobilitazione |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 1934 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/avanzamento-degli-ufficiali-del-regio-esercito-1934/art-105-articolo-soppresso-dalla-l-26-luglio-1939-n-1131/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it